

Richiedente: Terna Rete Italia S.p.a. – C.F. e P.I. 11799181000

Decreto di autorizzazione N.239/EL-293/191/2013 del 22 agosto 2013

Sistema di Accumulo Non Convenzionale “Ginestra SANC” ed opere accessorie di connessione alla RTN, ricadente nei Comuni di Castelfranco in Miscano e di Ginestra degli Schiavoni, entrambi in provincia di Benevento

La società Terna Rete Italia S.p.a., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 – C.F. e P.I. 11799181000, in qualità di procuratore di Terna S.p.A. giusta procura per notaio Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012,

RENDE NOTO

Che è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio delle opere di cui sopra con il seguente Decreto n. 239/EL-293/191/2013 del 22 agosto 2013

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTA la Deliberazione 21 febbraio 2013 n. 66/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, recante approvazione di progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da realizzarsi sulla rete di trasmissione nazionale, rientranti nel Piano di sviluppo 2011 approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TE/P20120009688 del 12 ottobre 2012, integrata con nota n. TE/P20120011119 del 20 dicembre 2012, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato "GINESTRA SANC" ed opere di connessione alla RTN nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni, in provincia di Benevento;

CONSIDERATO che il suddetto intervento si inserisce lungo la dorsale 150 kV "Benevento II – Monfalcone – Celle San Vito" ed è finalizzato a ottimizzare l'utilizzo della rete esistente, evitando sovraccarichi nelle ore di massima produzione delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e consentendo di ridurre la mancata produzione eolica (MPE) attraverso l'accumulo di energia non

evacuabile, che viene rilasciata successivamente in rete nei momenti in cui questo non comporta una congestione della stessa;

CONSIDERATO che il suddetto intervento ha, inoltre, lo scopo di compensare l'aumento, causato dalle FRNP, del fabbisogno di riserva evitando di movimentare risorse per approvvigionare la riserva terziaria;

CONSIDERATO che il suddetto S.A.N.C. è, altresì, finalizzato a compensare la riduzione della capacità di regolazione in frequenza del sistema (in particolare in situazioni di sotto-frequenza);

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel Documento integrativo al "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale" vigente;

CONSIDERATO che il progetto in questione, in particolare, è costituito da:

Sito S.A.N.C.: (area di impianto di circa 8.700 mq)

- 10 moduli batterie da circa 1,2 MW;
- 10 moduli PCS, collocati all'interno di cabinati/shelter;
- 2 cabinati/shelter per quadri MT;
- 2 cabinati/shelter per quadri BT;
- 2 cabinati/shelter per gruppi elettrogeni;
- 2 cabinati/shelter per il sistema di controllo e servizi.

Opere di connessione alla RTN alla S.E. a 150 kV di "Ginestra" (di proprietà della Terna S.p.A.):

- n.2 stalli di trasformazione AT/MT a 150 kV;
- n.1 cavidotto MT di collegamento tra l'impianto "Ginestra SANC" e l'esistente stazione elettrica di "Ginestra" di proprietà di Terna;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la dichiarazione allegata alla citata istanza con la quale la Terna S.p.A. ha attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) e la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004, trasmessa con nota n. TE/P20120010363 del 23 novembre 2012;

VISTA la nota prot. n. 0024533 del 14 dicembre 2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale, conferitale da Terna S.p.A., affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

CONSIDERATO che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m. e dell'articolo 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m., è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante raccomandate con avviso di ricevimento ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta una osservazione da parte di un proprietario di aree interessate dall'opera in autorizzazione;

VISTA la nota n. TRISPA/P20130003405 dell'8 aprile 2013, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fornito le proprie controdeduzioni alla suddetta osservazione;

VISTA la nota prot. n. 0001602 del 23 gennaio 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 febbraio 2013 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0002904 dell'8 febbraio 2013 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 1479 del 19 febbraio 2013, con la quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento, nel rilasciare il Nulla Osta di Fattibilità, ha prescritto, tra l'altro, di prevedere una seconda uscita pedonale e carrabile in posizione contrapposta all'ingresso carrabile;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20130003481 del 9 aprile 2013, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale revisionata in ottemperanza alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m. e dell'articolo 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stata effettuata la comunicazione della suddetta modifica progettuale agli interessati mediante raccomandate con avviso di ricevimento ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, è stata reiterata la citata osservazione in merito ad una particella catastale che, tuttavia, a seguito della suddetta modifica progettuale, non è più interessata dall'opera in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0010304 del 21 maggio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 4 giugno 2013 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0011631 del 6 giugno 2013 a tutti i soggetti interessati, nell'ambito della quale è stata, tra l'altro, esaminata la suddetta osservazione;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Campania – Assessorato Attività Produttive - Area Sviluppo economico – Settore Regolazione dei mercati presente ha chiesto alla società Terna Rete Italia S.p.A. di integrare la documentazione prodotta con una relazione che specifichi l'intero piano di interventi previsti, le connessioni con gli impianti FER che ricevono un impatto positivo distinte in realizzate, autorizzate, in itinere e uno schema di confronto con le attuali situazioni di picco;

VISTA la nota n. TRISPA/P20130006397 del 28 giugno 2013, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0000305 del 10 gennaio 2013, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha chiesto agli Enti locali nel cui territorio ricadono le opere di far conoscere le proprie espressioni in merito,

VISTE le note prot. n. 0001210 del 5 febbraio 2013 e n.0004032 del 29 aprile 2013, con le quali la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso gli esiti dell'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Castelfranco in Miscano,

VISTA la Delibera n. 237 del 19 luglio 2013, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di accettazione" n. TRISPA/P20130007686 del 2 agosto 2013 con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato "GINESTRA SANC" ed opere di connessione alla RTN nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni, in provincia di Benevento, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la Planimetria catastale n. DUBAT004_BEX10009 - Rev. 02 del 5 marzo 2013, allegata alla nota n. TRISPA/P201300003228 del 29 marzo 2013.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni interessati affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche e D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, nonché alla Regione, ai Comuni interessati e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo si applica quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.M. n.161 del 10 agosto 2012.

In caso di non ottemperanza, da parte della società Terna S.p.A., alle prescrizioni del suddetto articolo 5, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese di Terna S.p.A.

Roma, 22 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(Avv. Maurizio Pernice)